



CONGEDI e BONUS Baby Sitting Dls 13 marzo 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e **interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena**" in vigore dal 13 marzo 2021.

Il provvedimento, che introduce ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemio-logica, prevede **misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti** e precisamente:

- ☐ il genitore di **figlio convivente minore di 16 anni**, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in **smartworking** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione:



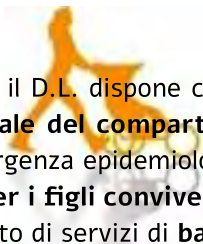
- dell'attività didattica in presenza;
- della durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

- ☐ nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking, il genitore lavoratore dipendente di **figlio convivente minore di 14 anni**, alternativamente all'altro genitore, può **astenersi** dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- della durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori con **figli con disabilità grave** (art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;

- ☐ per i periodi di astensione è riconosciuta un'**indennità** pari al 50% della retribuzione in luogo della retribuzione stessa;
- ☐ in caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni**, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, qualora la prestazione lavorativa non sia eseguibile in smartworking, di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con espresso divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.



Bonus alternativo

Inoltre, il D.L. dispone che i **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS**, i **lavoratori autonomi**, il **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, i **lavoratori dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, **per i figli conviventi minori di 14 anni**, possano scegliere la corresponsione di uno o più **bonus** per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **100 euro settimanali** e secondo le condizioni dettate dal Decreto.

Le modalità operative per accedere ai benefici in questione verranno stabilite dall'INPS.



RIUNIFICHIAMO IL LAVORO – DIFENDIAMO I DIRITTI ISCRIVITI ALLA FIOM

FIOM CGIL di Como

Via Italia Libera, 23, 22100 Como Tel. 031.239.392

Email: fiom@cgil.como.it – fiom.como@pec.it

